

Termine per l'annullamento in autotutela.

Data di pubblicazione: 23/03/2016

Con **sentenza 17 marzo 2016, n. 351**, il **TAR Puglia - Bari, Sezione III**, ha ritenuto illegittimo un provvedimento di annullamento in autotutela in quanto adottato oltre il termine di 18 mesi di cui all'art. 21 nonies della legge 241/1990¹.

Il citato articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 - come modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 124/2015 dispone che: *“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.[...]”*

Precisa il Giudice che a nulla rileva che, nel caso di specie, il Comune, entro i diciotto mesi, abbia effettuato la comunicazione di avvio del procedimento *“in quanto il tenore letterale della stessa [norma] rinvia chiaramente, a tal fine, al momento di adozione effettiva del provvedimento di autotutela (“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio....”)*”. Viceversa, ritenere sufficiente la comunicazione di avvio del procedimento, per il rispetto del termine normativamente imposto, conduce a ritenerlo, di fatto, non perentorio ai fini dell'adozione dell'atto definitivo di autotutela.

Del termine per l'esercizio del potere di autotutela la medesima Sezione si era già occupata con la **sentenza 14 gennaio 2016, n. 47**, evidenziando, in tale sede, che, con la novella del citato articolo 21-nonies, il Legislatore ha inteso dare certezza e stabilità ai rapporti che hanno titolo in atti amministrativi, *“individuando nel termine massimo di diciotto mesi il limite per l'annullamento d'ufficio, il quale sarebbe senz'altro illegittimo se sopravvenuto dopo il decorso di detto termine.”*²

¹ Nella fattispecie trattasi di annullamento in autotutela di un permesso di costruire.

² Osserva il Giudice che la dizione *“entro un termine ragionevole”*, contenuta nella versione originaria dell'art. 21 nonies, a causa della sua indeterminatezza, ha occupato sia la dottrina che la giurisprudenza nell'opera di elaborazione di criteri di misurazione del tempo entro il quale la P.A. può esercitare lo *ius poenitendi* ed intervenire su posizioni giuridiche acquisite. L'intervento del Legislatore ha ora posto rimedio alle incertezze interpretative.